




Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi  
Ufficio del bilancio

Documento 1 - 2019

DDL n. 475 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021

DDL n. 476 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale".

Nota di lettura

XVII Legislatura - 7 gennaio 2019



Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

Direttore dott.ssa Laura Salamone

Consigliere parlamentare capo ufficio dott. Rosario Amato

Consigliere parlamentare ad interim dott.ssa Sabrina Gatto

Segretario parlamentare documentarista sig.ra Paola Canino

Segretario parlamentare documentarista sig.ra Piera Cangelosi

*Per il Servizio delle Commissioni:* Coadiutore parlamentare Luigi Pititto

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4752; 091 705 4884 - fax 091 705 4371 - mail: [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it)

---

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

## PREMESSA

Il presente documento contiene l'analisi dei documenti finanziari di cui ai disegni di legge nn. 475 e 476.

Si ricorda preliminarmente che nell'esercizio 2016 sono entrate in vigore le disposizioni che disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, come modificato dal successivo decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126. Il citato decreto n. 118/2011, il cui fondamento risiede nell'attribuzione alla competenza normativa esclusiva dello Stato della materia dell'armonizzazione dei bilanci, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, per le Regioni a Statuto speciale ha garantito gradualità nell'entrata a pieno regime delle sue disposizioni, prevedendo, all'art. 79, la possibilità di differire decorrenza e modalità di applicazione delle stesse, in conformità ai propri Statuti secondo le procedure previste dalla legge 5 maggio 2009 n. 42.

In applicazione del citato articolo 79 la Regione siciliana ha varato l'articolo 11 della legge 13 gennaio 2015 n. 3, prevedendo per l'esercizio 2015, l'adozione di schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 aventi funzione giuridica ed autorizzatoria, con l'affiancamento, solo ai fini conoscitivi, dei nuovi documenti contabili armonizzati, e per il 2016 l'affiancamento alla contabilità finanziaria di quella economico patrimoniale, l'adozione del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato. L'esercizio finanziario 2016 ha rappresentato per l'Amministrazione regionale il momento di passaggio tra il vecchio sistema di contabilità finanziaria, vigente, pur con alcune anticipazioni, fino al 2015, e la nuova contabilità delle amministrazioni pubbliche.

Il sistema vigente ha introdotto all'Allegato 4.1, al punto 9 la disciplina sul bilancio di previsione, il cui maggiore elemento di novità è rappresentato dalla triennialità delle previsioni di entrata e di spesa. Per una maggiore facilità di lettura si riporta di seguito il contenuto del punto 9.1 dell'Allegato 4/1 del Dlgs. 118/2011:

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il DEFR regionale e il DUP degli enti locali), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale (al tesoriere sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale, costituite dai residui alla data di avvio dell'esercizio e dagli stanziamenti relativi al primo esercizio, completi delle articolazioni previste nello schema di bilancio).

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione”.

In relazione alle esigenze derivanti dalla fiscalità regionale, la Regione adotta, invece, la legge di stabilità regionale contenente esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato dal primo anno di previsione.

Giova, comunque, precisare che il contenuto della legge di stabilità regionale è stato riformato dal D.lgs. 23-6-2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che all'Allegato 4/1 disciplina gli strumenti di programmazione regionale e, al punto 7, lettera f), dispone che nel contenuto tipico della legge di stabilità siano ammesse norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa “restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio”.

Si riporta di seguito il testo del punto 7 dell'Allegato 4/1 del Dlgs. 118/2011:

### *7. La legge di stabilità regionale*

*In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.*

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

*a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;*

*b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;*

*c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;*

*d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;*

*e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviata alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;*

*f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;*

*g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno.*

*La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.*

*Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.*

*In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati.*

Si rileva che il Decreto legislativo 118 del 2011 tra gli strumenti della programmazione regionale ha introdotto la possibilità di presentare disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Sarà dunque necessario che un eventuale disegno di legge collegato, che abbia le caratteristiche tecniche previste dalla normativa appena citata, trovi nelle previsioni degli strumenti finanziari

connessi gli stanziamenti atti a fornire copertura finanziaria alle finalità prospettate e abbia un fondamento negli obiettivi e negli indirizzi previsti dal Defr e dalla Nota di aggiornamento.

Prima di approfondire le tematiche e i profili critici contenuti nei disegni di legge in esame, occorre evidenziare che le relazioni tecniche accompagnatorie sono carenti di informazioni relative alla quantificazione degli aspetti finanziari delle norme dell'articolato ed alle modalità di copertura delle spese. Ciò, ovviamente, rende oltremodo complicato un esame approfondito delle singole questioni e del loro effettivo impatto sulle finanze della Regione.

## DDL 475

### Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019–2021


Sul Bilancio di previsione 2019 – 2021 la nota integrativa predisposta dall'esecutivo regionale dà conto della situazione generale dell'andamento delle entrate, delle spese correnti e delle spese di investimento. Rispetto alle spese correnti si sofferma sull'andamento della spesa per il personale sia in servizio che in quiescenza.

Con riguardo alle entrate, le previsioni hanno confermato il trend del previsionale 2018/2020 senza fornire ulteriori dettagli sull'analisi che ha condotto alla definizione dei livelli di entrata iscritti in bilancio. Qualche perplessità desta la valutazione dell'andamento delle entrate tributarie in quanto esse non appaiono perfettamente connesse all'andamento dei dati macroeconomici ed agli accordi con lo Stato ed alla valutazione dell'impatto della nuova regolamentazione che intende introdursi con la coeva legge di stabilità.

Di seguito si riporta l'allegato 3 al bilancio di previsione 2019 – 2021 che contiene l'andamento delle entrate suddivise per titoli

<i>descrizione</i>	<i>previsioni 2019 in milioni di euro</i>	<i>incidenza % sul totale</i>
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	58,70	0,28
Fondo pluriennale vincolato per conto capitale	226,70	1,07
utilizzo avanzo di amministrazione	2.438,60	11,49
entrate tributarie	12.286,50	57,91
trasferimenti correnti	3.152,90	14,86
entrate extra tributarie	465,10	2,19
entrate in conto capitale	1.622,30	7,65
entrate da riduzione di attività finanziarie	945,00	4,45
accensione prestiti	-	-
entrate per conto terzi e partite di giro	19,07	0,09
<b>totali</b>	<b>21.214,9</b>	<b>100,00</b>

previsioni 2019 in milioni di euro



- Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
- Fondo pluriennale vincolato per conto capitale
- utilizzo avanzo di amministrazione
- entrate tributarie
- trasferimenti correnti
- entrate extratributarie
- entrate in conto capitale
- entrate da riduzione di attività finanziarie
- accensione prestiti
- entrate per conto terzi e partite di giro
- totali



**Bilancio di Previsione 2019-2021**  
**Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli**

(Bilancio di Previsione  
allegato n.9 al D.Lgs 118/2011)

	Denominazione				
			Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	Previsione di competenza	€ 58.699.698,31	€ 3.841.160,69	€ 0,00
	Fondo pluriennale vincolato per conto capitale	Previsione di competenza	€ 226.742.604,63	€ 62.459.555,30	€ 4.521.782,63
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	Previsione di competenza	€ 2.438.598.061,20	€ 2.360.763.351,58	€ 2.282.056.847,18
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	Previsione di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Fondo di cassa all'01/01/2019 cap.5	Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00


Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2018		Previsioni Definitive Anno 2018			
					Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 385.887.376,68	Previsione di competenza	€ 12.526.267.891,04	€ 12.286.484.459,99	€ 12.323.402.680,00	€ 12.323.402.680,00
			Previsione di cassa	€ 13.431.015.291,04	€ 12.286.484.459,99		
Titolo 2	Trasferimenti correnti	€ 1.331.355.693,79	Previsione di competenza	€ 3.590.903.724,87	€ 3.152.922.784,63	€ 2.953.277.390,54	€ 2.915.688.603,00
			Previsione di cassa	€ 4.338.442.406,46	€ 2.919.388.603,00		
Titolo 3	Entrate extratributarie	€ 237.552.966,09	Previsione di competenza	€ 698.999.808,05	€ 465.137.539,43	€ 293.448.108,45	€ 288.044.759,09
			Previsione di cassa	€ 645.974.314,86	€ 465.091.061,98		
Titolo 4	Entrate in conto capitale	€ 3.505.194.613,77	Previsione di competenza	€ 2.188.892.019,48	€ 1.622.265.816,78	€ 442.657.853,54	€ 22.050.000,00
			Previsione di cassa	€ 3.176.048.951,37	€ 22.050.000,00		
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 88.834.632,13	Previsione di competenza	€ 945.513.278,00	€ 945.000.000,00	€ 945.000.000,00	€ 945.000.000,00
			Previsione di cassa	€ 1.033.985.546,20	€ 945.000.000,00		

**Bilancio di Previsione 2019-2021**  
**Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli**

Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2018		Previsioni Definitive Anno 2018			
					Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 6	Accensione prestiti	€ 0,00	Previsione di competenza	€ 15.676.860,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 15.676.860,00	€ 0,00		
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	-€ 520.452.371,58	Previsione di competenza	€ 5.643.024.510,39	€ 19.080.000,00	€ 15.080.000,00	€ 15.080.000,00
			Previsione di cassa	€ 5.642.112.289,02	€ 18.080.000,00		
<b>Totale Titoli</b>		<b>€ 5.028.372.910,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>€ 25.609.278.091,83</b>	<b>€ 18.490.890.600,83</b>	<b>€ 16.972.866.032,53</b>	<b>€ 16.509.266.042,09</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>€ 28.283.255.658,95</b>	<b>€ 16.656.094.124,97</b>		
<b>Totale Generale delle Entrate</b>		<b>€ 5.028.372.910,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>€ 29.783.908.979,77</b>	<b>€ 21.214.930.964,97</b>	<b>€ 19.399.930.100,10</b>	<b>€ 18.795.844.671,90</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>€ 29.409.533.476,41</b>	<b>€ 16.656.094.124,97</b>		

Per quanto concerne l'andamento della spesa, si riporta in appresso il riepilogo generale delle spese per titoli da cui può evidenziarsi la composizione della spesa. Inoltre nel grafico seguente, si apprezza il rapporto tra spesa corrente e spesa in conto capitale per l'anno 2019.

<i>descrizione</i>	<i>previsioni 2019 in milioni di euro</i>	<i>incidenza % sul totale</i>
<b>disavanzo di amministrazione</b>	518,90	2,45
<b>spese correnti</b>	15.017,70	70,79
<b>spese in conto capitale</b>	1.976,40	9,32
<b>spese per incremento attività finanziarie</b>	1.049,60	4,95
<b>rimborso prestiti</b>	2.633,30	12,41
<b>uscite per conto terzi e partite di giro</b>	19,00	0,09
<b>totali</b>	<b>21.214,90</b>	<b>100</b>



Ovviamente, come in altri documenti dello scrivente ufficio, non può sottacersi la bassa incidenza della spesa di investimento (generante sviluppo) rispetto alla spesa corrente.

**Bilancio di Previsione 2019 - 2021**  
**Riepilogo Generale delle Spese per Titoli**

( Bilancio Previsione  
allegato n.9 al D.Lgs 118/2011)

Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2018	Previsioni Definitive Anno 2018	Previsioni Definitive Anno			
				Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Disavanzo di Amministrazione	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 943.366.513,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 518.911.640,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 665.022.867,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 616.147.527,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Titolo 1	Spese correnti	€ 1.789.183.306,10	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 16.263.276.330,08 € 649.388.649,48 € 58.895.688,41 € 19.280.437.782,83	€ 15.017.708.324,80 € 649.388.649,48 € 3.841.160,69 € 15.149.775.072,97	€ 14.339.593.089,65 € 382.332.561,54 € 1.386.417,00 € 14.339.593.089,65	€ 14.380.708.039,00 € 0,00 € 0,00 € 14.380.708.039,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	€ 1.698.773.954,02	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 3.207.172.174,22 € 940.609.730,43 € 248.454.190,16 € 2.780.636.570,19	€ 1.976.249.031,55 € 940.609.730,43 € 57.657.772,67 € 191.680.928,49	€ 702.119.696,44 € 211.648.819,18 € 9.716.221,56 € 702.119.696,44	€ 204.938.507,58 € 0,00 € 0,00 € 204.938.507,58
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	€ 69.199.969,58	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.021.637.127,11 € 40.200.000,00 € 0,00 € 1.021.692.015,70	€ 1.049.639.945,98 € 40.200.000,00 € 0,00 € 1.023.976.074,98	€ 1.117.837.832,11 € 138.000.000,00 € 0,00 € 1.117.837.832,11	€ 1.092.700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.092.700.000,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.705.432.324,93 € 271.469.525,50 € 0,00 € 266.834.263,73	€ 2.633.342.021,99 € 271.469.525,50 € 0,00 € 272.582.048,53	€ 2.560.276.614,85 € 215.269.052,16 € 0,00 € 2.560.276.614,85	€ 2.486.270.598,01 € 0,00 € 0,00 € 2.486.270.598,01
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 2.975.391.349,11	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 5.643.024.510,39 € 0,00 € 0,00 € 6.059.932.843,96	€ 19.080.000,00 € 0,00 € 0,00 € 18.080.000,00	€ 15.080.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.080.000,00	€ 15.080.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.080.000,00
	<b>Totale Titoli</b>	<b>€ 6.532.548.578,81</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>€ 28.840.542.466,73 € 1.901.667.905,41 € 307.349.878,57 € 29.409.533.476,41</b>	<b>€ 20.696.019.324,32 € 1.901.667.905,41 € 61.498.933,36 € 16.656.094.124,97</b>	<b>€ 18.734.907.233,05 € 947.250.432,88 € 11.102.638,56 € 18.734.907.233,05</b>	<b>€ 18.179.697.144,59 € 0,00 € 0,00 € 18.179.697.144,59</b>
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>€ 6.532.548.578,81</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>€ 29.783.908.979,77 € 1.901.667.905,41 € 307.349.878,57 € 29.409.533.476,41</b>	<b>€ 21.214.930.964,97 € 1.901.667.905,41 € 61.498.933,36 € 16.656.094.124,97</b>	<b>€ 19.399.930.100,10 € 947.250.432,88 € 11.102.638,56 € 19.399.930.100,10</b>	<b>€ 18.795.844.671,90 € 0,00 € 0,00 € 18.795.844.671,90</b>

Di seguito si riporta una tabella contenente per gli anni 2014–2017 gli avanzi finanziari, i disavanzi finanziari e le loro modalità di copertura

2017	<b>Disavanzo finanziario</b>	<b>Avanzo finanziario</b>
	<i>di cui</i> Fondi ordinari della Regione      euro 5.588.873.892,75	<i>di cui</i> Fondi non regionali      euro 3.265.068.029,00 Fondo anticipazioni di liquidità      euro 2.515.569.000,00  <b>5.780.637.029,00</b>  <b>Disavanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 2017      euro 191.763.136,25</b>
2016	<b>Disavanzo finanziario</b>	<b>Avanzo finanziario</b>
	<i>di cui</i> Fondi ordinari della Regione      euro 5.469.470.920,09	<i>di cui</i> Fondi non regionali      euro 2.777.871.599,45 Fondo anticipazioni di liquidità      euro 2.591.690.000,00  <b>5.369.561.599,45</b>  <b>Disavanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 2016      euro 99.909.320,64</b>
2015	<b>Disavanzo finanziario</b>	<b>Avanzo finanziario</b>
	<i>di cui</i> Fondi ordinari della Regione      euro 5.735.075.437,11	<i>di cui</i> Fondi non regionali      euro 5.316.320.976,01  <b>Disavanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 2015      euro 418.754.461,10</b>
2014	<b>Disavanzo finanziario</b>	<b>Avanzo finanziario</b>
	<i>di cui</i> Fondi ordinari della Regione      euro 1.868.846.834,37  <b>Avanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 2014      euro 6.401.249.868,80</b>	<i>di cui</i> Fondi non regionali      euro 8.270.096.703,17

Per quanto riguarda gli aspetti concernenti gli oneri e gli impegni finanziari della Regione, la nota integrativa presenta una dettagliata situazione riguardante i derivati. Certamente si desume la rilevante onerosità delle operazioni. Appare utile che il Governo regionale chiarisca, ove presente nelle singole operazioni, il meccanismo di incidenza sul debito delle operazioni “swap capitale”.

Infine, per quanto attiene l’elenco degli organismi ed enti strumentali, anche in considerazione della loro rilevanza quantitativa sui flussi finanziari regionali, nell’evidenziare che nei documenti finanziari 2019–2021 non si rintraccia attività consequenziale rispetto alle previsioni del DEFR, si rileva che tale universo è così composto:

- Totale complessivo enti n. 161  
Di cui:
- Totale enti in liquidazione 58
- Totale centri di ricerca 8 (di cui 2 consorzi)
- Totale consorzi di bonifica 12
- Totale enti parco 10
- Totale enti IACP 10

## DDL 476 Legge di stabilità 2019

Accanto ad una breve sintesi del contenuto delle singole disposizioni, sono messi in evidenza i principali aspetti di criticità connessi ai profili sostanziali e di copertura finanziaria.

Articolo	Breve descrizione del contenuto	Nota
<b>Art. 1</b>	Trattasi di un contributo decennale parametrato alle imposte versate a titolo di addizionale IRPEF, TASSA AUTOMOBILISTICA, IMPOSTA DI REGISTRO IPOTECARIA E CATASTALE E DI BOLLO, E DI TRIBUTI COMUNALI e altre tasse per chi trasferisce la residenza fiscale in Sicilia	Nel quadro riassuntivo degli effetti della manovra è quantificato in un milione di euro il costo di tale provvedimento. Nulla si rintraccia in merito alle modalità di quantificazione, cosicché non ci si può esprimere in relazione alla sua congruità. Si ritiene che il competente dipartimento regionale debba sottoporre alla valutazione della deputazione regionale gli elementi per verificarne l'impatto. Inoltre non appare di facile interpretazione il riferimento alla operatività del provvedimento rispetto ai tributi comunali.
<b>Art. 2</b>	Viene individuato nell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni il soggetto in capo al quale faranno riferimento le attività concernenti le azioni di riscossione e pagamento nei confronti derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa Sicilcassa S.p.A.	Preliminarmente si osserva che l'articolo in analisi è rubricato <i>"Accertamento somme in entrata liquidazione coatta amministrativa Sicilcassa SpA"</i> . Conseguentemente sembrava di doversi rintracciare tra le maggiori entrate finali della manovra effetti contabili di tale disposizione che invece non appaiono valorizzate. E' necessario pertanto che il Governo fornisca i relativi chiarimenti.
<b>Art. 3</b>	La norma contiene la destinazione di risorse al Fondo per gli investimenti dei Liberi Consorzi Comunali e Città metropolitane, al fine di superare l'attuale momento di crisi finanziaria.	La disposizione appare problematica sotto diversi profili. Infatti, la previsione dell'incremento di 20 milioni di euro del Fondo per investimenti che i Liberi consorzi comunali hanno a disposizione, è congiunta all'utilizzo di tale aumento di stanziamento per il pagamento di rate di mutuo (ancorché la previsione si limiti a disporre prioritariamente per la quota capitale). Orbene tale

		<p>modalità operativa appare in contrasto con i principi vigenti tendenti alla salvaguardia degli equilibri di bilancio costituzionalmente garantiti secondo i quali i fondi per spese di investimento vanno esclusivamente a tale scopo dedicati. E, certamente, il pagamento delle rate di mutuo sembra potersi ricondurre con una ragionevole certezza alla categoria di spesa corrente e non di investimento.</p> <p>Infine, pur volendo trascurare le superiori considerazioni, è necessario evidenziare che la operatività della disposizione è condizionata dalla realizzazione di un surplus finanziario derivante dalla gestione dei fondi finalizzati all'equilibrio del sistema sanitario regionale, le cui entrate derivano dalle maggiorazioni IRPEF ed IRAP. In altri termini, la copertura dei 20 milioni di euro in argomento sarà data solo a condizione che si realizzi un risultato di gestione del SSR positivo e che tale positività sia capiente di almeno 20 milioni di euro. Per questa ragione non sembra che tale modalità di copertura finanziaria possa essere apprezzata favorevolmente. Appare quindi necessaria una complessiva riformulazione della disposizione in esame. Anche in questo caso non si rinviene tra la documentazione a supporto degli effetti della manovra la iscrizione contabile di tale disposizione.</p>
<p><b>Art. 4</b></p>	<p>La norma prevede la riutilizzazione delle risorse, ampliandone la destinazione, di cui al Fondo di rotazione costituito presso l'IRFIS con la legge 1 febbraio 1965 n. 60.</p>	<p>Nella disposizione in analisi le somme costituenti il Fondo di rotazione originario dell'IRFIS vengono utilizzate oltre che per la concessione di finanziamenti alle piccole e medie industrie operanti in Sicilia, anche per la concessione di garanzie (insieme a Confidi) alle imprese operanti in tutti i settori economici. Si realizzerebbe</p>
<p><b>Art. 4 Comma 3</b></p>	<p>Abrogazione delle modifiche alla legge istitutiva del Fondo unico a gestione separata presso Irfis-</p>	<p>Si realizzerebbe</p>



	FinSicilia S.p.A. introdotte con l'ultima finanziaria	quindi un aumento della platea dei soggetti che potrebbero accedere al credito, sia una diversificazione delle operazioni finanziarie erogabili. Sarebbe auspicabile che il Governo chiarisse la portata economica e finanziaria della disposizione, quantificando anche il valore del predetto Fondo di rotazione.
<b>Art. 5</b>	Incentivi alle aziende di trasporto pubblico locale per lo sviluppo della mobilità sostenibile urbana	La disposizione intende premiare le aziende di trasporto pubblico che garantiscano il servizio mediante alimentazione elettrica, attraverso un contributo pari a 8 milioni di euro, la cui ripartizione è affidata ad un successivo decreto assessoriale. La copertura della norma è garantita sul capitolo del trasporto pubblico locale. Si rileva che nel secondo comma ai fini della copertura si rinvia all'articolo 13, comma 2, anziché all'articolo 15 che contiene il riferimento alla tabella.
<b>Art.6</b>	Esenzioni in materia di tassa automobilistica regionale per autoveicoli green	Si prevede l'esenzione, per un periodo di tre anni, dal pagamento del bollo auto per i veicoli cosiddetti ibridi. Si tratta di una previsione già disciplinata in quasi tutte le regioni e compatibile con la potestà legislativa regionale in materia tributaria. Di contro per le auto elettriche per le quali si intende pure intervenire con la relativa esenzione, si segnala che è già vigente un'analogo misura dal 2016. Infatti la legge di bilancio statale del 2015 ha previsto per tali veicoli l'esenzione totale dal pagamento del bollo auto per 5 anni dalla prima immatricolazione.
<b>Art. 7 Comma 1</b>	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani Le due norme abrogate modificavano termini di presentazione delle dichiarazioni del comma 11 dell'art. 2 della LR 6/97, istitutiva del tributo.	La norma interviene a modificare il soggetto competente alla verifica delle dichiarazioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani. Si rappresenta che il comma 2 dell'articolo è sostitutivo del vigente

		<p>comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale n. 6 del 1997, pertanto sarebbe opportuno inserire nel testo la modifica che si intende introdurre. Inoltre, si segnala che in altri commi dello stesso articolo 2 non si interviene a modificare il soggetto, lasciando la provincia regionale come organo competente. Al fine di armonizzare il testo, si suggerisce una riscrittura dello stesso.</p>
<b>Art. 8 Comma 1</b>	<p>Costi del personale della RESAIS S.p.A Recupero oneri dagli Enti utilizzatori</p>	<p>Anche con riferimento alla norma in oggetto si evidenzia la lacunosità della documentazione tecnica fornita e la mancanza di indicazioni tra gli effetti della manovra delle refluenze finanziarie che l'adozione della disposizione comporterebbe per il bilancio della Regione.</p>
<b>Comma 2</b>	<p>Il Dipartimento regionale trattiene dal contributo ordinario da erogare i costi relativi al personale RESAIS in servizio presso ciascun comune</p>	
<b>Comma 3</b>	<p>Entro 31 luglio 2019 gli altri enti utilizzatori versano il corrispettivo.</p>	
<b>Art. 9</b>	<p>Utilizzo del fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti con la legge n. 549/95 per la realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario</p>	<p>Si individua nell'Ufficio speciale per la progettazione regionale l'organo competente a fare ricorso al fondo rotativo per la progettualità in materia di investimenti pubblici e in particolare di interventi ammessi al cofinanziamento comunitario. Si segnala l'opportunità di inserire nell'articolo il riferimento al comma 54 dell'articolo 1 della legge 549, per rendere la lettura della norma più agevole.</p>
<b>Articolo 10</b>	<p>Adempimenti derivanti dall'Accordo Stato- Regione in materia finanziaria</p>	<p>I documenti finanziari regionali sono stati deliberati dalla Giunta in data antecedente alla pubblicazione della Legge 145 del 30 dicembre 2018 con la quale sono state trasfuse nell'ordinamento nazionale le disposizioni dell'Accordo Stato Regione del 19 dicembre 2018. In particolare, si invita il Governo regionale a valutare l'opportunità di emendare l'articolo in esame con l'inserimento delle previsioni normative e, conseguentemente dei riflessi finanziari sul bilancio della</p>

		<p>Regione, delle disposizioni contenute nei commi 881–886 della citata legge 145/2018. La relazione tecnica, probabilmente per la non sincronia dei tempi tra documenti nazionali e regionali, non agevola la comprensione dell'intera portata dei riflessi finanziari dell'Accordo.</p>
<b>Articolo 11</b>	<p>Acquisto beni immobili Terme di Acireale. Differimento termini al 2019</p>	<p>La disposizione modifica l'esercizio finanziario (dal 2018 al 2019) entro il quale il Ragioniere generale della regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie pari a 15.676.860,00 euro per l'acquisto dei beni immobili della società Terme di Acireale SpA in liquidazione. Si registra anche la imputazione, riscontrabili anche nella tabella degli effetti della manovra finanziaria, di maggiori oneri da interessi passivi da imputare alla previsione di una crescita dei tassi di interesse.</p>
<p><b>Articolo 12</b> <b>Abrogazioni di norme</b></p>		
<b>Comma 1</b>	<p>Sopprime il contributo annuo pari al 50 per cento degli oneri retributivi relativi al personale addetto alla vigilanza e al salvataggio per le spiagge libere siciliane</p>	<p>Dalla disposizione in esame non deriva una effettiva minore spesa in quanto con la norma in abrogazione veniva istituita una riserva pari al 5% del Fondo per le autonomie locali. In ogni caso, nella relazione tecnica non si rinvenivano elementi contabili che valorizzino il contributo in argomento. Peraltro, non si comprendono le ragioni che inducono il Governo a proporre la norma in esame, stante che con il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 5 del 2014 sono state abrogate "tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo" di parte corrente per le autonomie locali di cui all'<a href="#">articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6</a></p>

<b>Comma 2</b>	Abroga il divieto di nuove forme di esercizio associato di funzioni tra comuni	Con tale abrogazione i comuni potranno istituire nuove entità compresi consorzi ed unioni di comuni. Non appaiono evidenziati aspetti di natura finanziaria concernenti eventuali contributi da erogare da parte della Regione a seguito del nuovo impulso che l'associazionismo comunale subirebbe a seguito di detta approvazione.
<b>Comma 3</b>	Abroga l'adozione di un Regolamento per il frazionamento della tassa automobilistica.	Trattasi di una norma di semplificazione amministrativa. Abrogherebbe, infatti, il rinvio alla adozione di un Regolamento dell'Assessore per l'Economia di una materia già disciplinata dalla legge.
<b>Comma 4</b>	Trattamento pensionistico e utilizzo del personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI.	Viene abrogata la norma che detta procedure di accesso alla quiescenza specifiche per il personale dei soppressi enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI. <i>Si vedano anche le considerazioni espresse al comma 11 dell'articolo 13.</i>
<b>Articolo 13</b>		
<b>Modifiche di norme</b>		
<b>Comma 1</b>	Sostituisce l'articolo 7 della LR 6/2001 in materia di convenzioni con agenzia delle entrate e delle dogane	Si sostituisce l'organo competente a stipulare convenzioni con Agenzie delle entrate, dogane e demanio con l'ente, ovvero Assessorato dell'economia.
<b>Comma 2</b>	Vincola il fondo di garanzia per il settore della formazione previsto dalla LR 10/2011, art. 1.	Prevede la destinazione vincolata delle somme del fondo di garanzia per il settore della formazione professionale.
<b>Comma 3</b>	Limita la spesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati al solo demanio marittimo.	Elimina la competenza dell'assessorato regionale per il territorio sulla rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio idrico.
<b>Comma 4</b>	Si riferisce ai beni sdemanializzati prevedendone la alienazione anche a quelli ricadenti in una zona territoriale omogenea.	Prevede che i beni ricadenti in Zona Territoriale Omogenea non classificabile secondo quanto stabilito dalla norma nazionale, qualora sdemanializzati, possano essere

		<p>alienati a favore del concessionario richiedente.</p> <p>Si ricorda che un'area del territorio urbano è omogenea in relazione a standard urbanistici e la divisione del territorio in zone territoriali omogenee è uno degli strumenti fondamentali del PRG.</p> <p>Si suggerisce una riformulazione del testo ai fini di un migliore coordinamento formale.</p>
<b>Comma 5</b>	Ripete la norma già approvata con la legge di variazioni (24/2018, articolo 3 comma 2) <i>contributo tassisti</i> .	Stralciato dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana
<b>Comma 6</b>	Sostituisce nel corpo del testo dell'articolo 15 della legge regionale 8/2018 il termine triennio 2018-2020 con l'anno 2018 e limita gli interventi previsti solo al 2018.	<p>La norma, limitando all'esercizio finanziario 2018 l'efficacia di disposizioni in materia di riserve agli enti locali, ne espunge alcune dall'ordinamento a partire dall'esercizio in corso. Tra le altre si evidenzia la soppressione di quella relativa ai comuni che entro il 2017 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale</p> <p>Si invita il Governo a chiarire la portata della norma in esame.</p>
<b>Comma 7</b>	Proroga al 31 dicembre 2019 la liquidazione di Riscossione Sicilia	Proroga di un anno la liquidazione di Riscossione Sicilia S.p.A.
<b>Comma 8</b> <i>(lr 16/2015)</i> <b>Tassa automobilistica</b>	L'applicazione della norma relativa al mancato ravvedimento del pagamento della tassa automobilistica decorre dal 2016	<p>Anticipa l'applicazione delle norme sul mancato ravvedimento nel pagamento della tassa automobilistica all'1 gennaio 2016.</p> <p>La norma ha un'efficacia retroattiva e suscita perplessità in merito all'ampiezza della competenza normativa regionale</p>
<b>Comma 9</b> <i>(lr 16/2015)</i> <b>Tassa automobilistica</b>	Aggiunge un comma all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2015, relativo ai termini di prescrizione per accertamento e rimborso della tassa automobilistica	<p>Intende proporre una disciplina sulla prescrizione per accertamento e rimborso della tassa automobilistica.</p> <p>Si rileva che la norma presenta profili di illegittimità, atteso che la competenza in materia è dello Stato.</p> <p>In tal senso riveste particolare importanza la Sentenza n. 311 del 2</p>

		<p>ottobre 2003 Corte Costituzionale la quale ha sancito che le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo. Il dispositivo infatti ha stabilito che "il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo".</p> <p>Ciò significa che lo stesso non può definirsi come tributo proprio della regione ma come entrata tributaria "attribuita" alle regioni e non "istituita" dalle stesse.</p> <p>Allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Pertanto, la norma regionale che modifica la decorrenza dei termini fissati dalla legislazione statale per il recupero delle tasse automobilistiche, incidendo su un profilo che attiene alla certezza del rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria, viola la competenza esclusiva dello Stato anche con riferimento alla materia dell'ordinamento civile.</p>
<b>Comma 10</b>	Proroghe varie di termini in materia di <i>Costituzione del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana.</i>	La disposizione modifica le date per la costituzione del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti della Regione.
<b>Comma 11</b>	Introduce un contributo di solidarietà per i trattamenti pensionistici del personale degli enti minerari soppressi introducendolo	Preliminarmente si osserva che all'art. 12 dell'esaminando testo si propone l'abrogazione dei 3 commi facenti parte dell'art. 6, la cui votazione

	<p>come comma 4 aggiunto all'articolo 6 dell'art. 5 /99 appena abrogata</p>	<p>favorevole abrogherebbe l'intero articolo.</p> <p>Si ritiene pertanto, innanzitutto, che sul piano della tecnica legislativa la norma non sia corretta e vada riformulata perché non coordinata con l'eventuale l'abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/99, di cui al precedente articolo 12 del disegno di legge.</p> <p>Nel merito la norma intende introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici del personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI.</p> <p>La norma presenta, a parere di quest'ufficio, profili di illegittimità costituzionale in quanto la previsione di un contributo di solidarietà in maniera selettiva a carico di alcuni trattamenti pensionistici rischia di presentarsi come un prelievo forzoso irragionevole e non giustificato (in tal senso si è espressa la giurisprudenza costituzionale da ultimo con la sentenza n. 173/2016 che ha ammesso tale tipologia di interventi restrittivi soltanto a determinate condizioni). In particolare si segnala in proposito il mancato rispetto del principio di eguaglianza e parità di trattamento. Inoltre, secondo la Corte Costituzionale l'incidenza sulle pensioni peraltro e comunque "più elevate" deve essere contenuta in limiti di sostenibilità e non superare livelli apprezzabili: per cui, le aliquote di prelievo non possono essere eccessive e devono rispettare il principio di proporzionalità, che è esso stesso criterio, in sé, di ragionevolezza della misura.</p> <p>Si ricorda che da ultimo nella legge di bilancio per il 2019, la legge 145, all'articolo 1, comma 261, prevede un contributo di solidarietà per il</p>
--	---	---

		prossimo quinquennio sui trattamenti pensionistici uguali o superiori ai 100.000 euro.
<b>Articolo 14</b>		
<b>Rifinanziamento leggi di spesa</b>		
<b>Comma 1</b>	Rinvia all'Allegato 1- parte A	Ridetermina gli stanziamenti
<b>Comma 2</b>	Rinvia all'Allegato 1- parte B	Ridetermina gli stanziamenti
<b>Comma 3</b>	Pip 183799 TRASFERIMENTI CORRENTI A INPS A VALERE SUL FONDO UNICO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE PER LA FUORIUSCITA DEI SOGGETTI APPARTENENTI AL BACINO "PIP - EMERGENZA PALERMO". 313727 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI A VALERE SUL FONDO UNICO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE PER LA FUORIUSCITA DEI SOGGETTI APPARTENENTI AL BACINO "PIP - EMERGENZA PALERMO". (PARTE CAP. 183799)	Stanziamiento di 30.526.432,00 invariato rispetto allo 2018
<b>Comma 4</b>	Convenzioni con associazioni di protezione civile 116516 SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI MEZZI E SERVIZI CON AZIENDE O ENTI REGIONALI O CON AZIENDE DA QUESTI ULTIMI CONTROLLATE, NONCHE' CON LE STRUTTURE OPERATIVE NAZIONALI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1998, N. 14.	Stanziamiento di 1.000.000 ridotto di un milione rispetto al 2018
<b>Comma 5</b>	147303 CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEI CONSORZI DI BONIFICA. (EX CAP. 16004)	Stanziamiento di 47.924.288 ridotto di 1.354.277 rispetto al 2018
<b>Comma 6</b>	<i>Provvedimenti per i lavoratori dei Consorzi di bonifica</i> 147320 SOMMA DESTINATA AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO E PER LE GARANZIE OCCUPAZIONALI.	Stanziamiento di 12.790.000 ridotto di 2.658.302 rispetto al 2018
<b>Comma 7</b>	147326 SOMMA DA TRASFERIRE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A) PER LA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.	Stanziamiento di 8.795.000 invariato rispetto al 2018
<b>Comma 8</b>	183741 CONTRIBUTI ALLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI.	Stanziamiento di 300.000 invariato rispetto al 2018
<b>Comma 9</b>	183810 SPESE RELATIVE AI PROGETTI INDIVIDUALI PER LE PERSONE DISABILI COME PREVISTI DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 - RISORSE REGIONALI	Stanziamiento di 2.400.000 invariato rispetto al 2018
<b>Comma 10</b>	183812	Stanziamiento di 450.000 invariato rispetto al 2018



	INTERVENTI PER CONTRASTARE LE CONDIZIONI DI POVERTA' ED EMARGINAZIONE SOCIALE SCATURENTI DALLA CARENZA DI OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALI.	
<b>Comma 11</b>	442555 SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENZA E SOMMA URGENZA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE, ESCLUSI I BACINI MONTANI, INCLUSI INTERVENTI DI CURA E PULIZIA DI FIUMI E TORRENTI	Stanziamiento di 6.154.220 invariato rispetto al 2018
<b>Comma 12</b>	314137 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI STRATEGICI DELLA MICROELETTRONICA E DELLE BIOTECNOLOGIE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE QUALIFICATO DA IMPIEGARE PRESSO L'ATTIVITA' PRODUTTIVA.	Stanziamiento di 2.222.660 aumentato di 1.493.171 rispetto al 2018
<b>Comma 13</b>	313318 TRASEFRIMENTI CORRENTI A INPS INERENTI LA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DESTINATARIO DEL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, IN SCADENZA NELL'ANNO 2013, NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI IN ATTO IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2001, N. 17.  313728 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI INERENTI LA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DESTINATARIO DEL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, IN SCADENZA NELL'ANNO 2013, NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI IN ATTO IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2001, N. 17. (PARTE CAP. 313318)	Stanziamiento di 39.878.000 ridotto di 840.901 rispetto al 2018
<b>Comma 14</b>	<i>FSC</i> <i>Elimina lo stanziamento previsto per il 2019</i>	Il combinato disposto dei commi 14 - 16 sposta sul bilancio della Regione la copertura finanziaria relativa al personale del settore forestale. Le disposizioni non sono di facile lettura, anche con riguardo alla destinazione delle somme medesime. In considerazione della peculiarità della materia, si invita il Governo ad una riscrittura al fine di rendere più agevole la loro comprensione e quindi la loro applicazione.
<b>Comma 15</b>	<i>Elimina lo stanziamento previsto per il 2019 per il settore agricolo forestale</i>	
<b>Comma 16</b>	215746 FONDO DESTINATO ALLE ESIGENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 47, COMMA, 8 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N.9	
<b>Articolo 15</b> Fondi e tabelle		
<b>Articolo 16</b> Effetti manovra e copertura finanziaria		
<b>Articolo 17</b> Entrata in vigore		

